

**Statuto Fondamentale
del Regno d'Albania**

VITTORIO EMANUELE III

**Per grazia di Dio e Volontà
della Nazione**

**RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA**

Nell'accettare l'offerta della Corona d'Albania, deliberata dall'Assemblea Costituente riunitasi in Tirana il 12 aprile 1939-XVII, Ci siamo assunti l'alto compito di provvedere alla cura dei Nostri figli albanesi e di condurre anche questo nobile Popolo, rinnovato nel segno del Littorio, verso i suoi più alti destini.

Considerando che per raggiungere tali fini è indispensabile determinare la struttura dello Stato conformemente ai supremi interessi nazionali, abbiamo deciso di elargire al nostro amato Popolo albanese uno Statuto fondamentale, pegno altresì del Nostro affetto e della Nostra sollecitudine paterna. Ispirandoci a questi sentimenti

**Abbiamo decretato e decretiamo:
Statuto fondamentale del Regno d'Albania**

**I.
Disposizioni generali**

Articolo 1.

Lo Stato Albanese è retto da un governo monarchico costituzionale.

Il trono è ereditario secondo la legge salica nella dinastia di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia.

Articolo 2.

La bandiera albanese è rossa e caricata al centro dell'aquila nera bicipite col segno del Fascio Littorio.

Articolo 3.

La lingua ufficiale dello Stato è l'albanese.

Articolo 4.

Tutte le religioni sono rispettate. Il libero esercizio del culto e delle pratiche esteriori è garantito, conformemente alle leggi.

Articolo 5.

Il potere legislativo è esercitato dal Re con la collaborazione del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Articolo 6.

Il potere esecutivo appartiene al Re.

Articolo 7.

La giustizia emana dal Re ed è amministrata in Suo nome dai giudici che Egli istituisce.

Articolo 8.

L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Articolo 9.

L'ordinamento delle istituzioni comunali e provinciali è stabilito per legge.

**II.
Del Re**

Articolo 10.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Articolo 11.

Il Re è maggiorenne all'età di diciotto anni compiuti.

Durante la minorità del Re, o nel caso in cui il Re maggiorenne si trovi nella fisica impossibilità di regnare, i poteri del Re saranno esercitate da un reggente. La reggenza spetterà al reggente del Regno d'Italia.

Articolo 12.

Il Re può nominare un Luogotenente Generale.

Il luogotenente generale eserciterà tutti i poteri del Re, salvo quelli che il Re espressamente si riserva.

Articolo 13.

Il Re è capo supremo dello Stato; comanda le forze armate; dichiara la guerra, conchiude la pace; fa i trattati internazionali, dandone notizia al Consiglio Superiore Fascista Corporativo appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano.

Articolo 14.

Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Articolo 15.

Il Re fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, e per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato.

Quando ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano, il Re può emanare norme aventi forza di legge. In tal caso il Decreto Reale deve essere presentato al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la conversione in legge.

Articolo 16.

La proposizione delle leggi appartiene al Re ed al Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Ma la proposizione di leggi di carattere costituzionale o che apportino aumenti di spese spetta soltanto al Re.

Articolo 17.

Il Re sanziona le leggi e le promulga.

Articolo 18.

Il Re può far grazia e commutare le pene.

Articolo 19.

Il Re può creare ordini cavallereschi e prescriberne gli statuti.

Articolo 20.

Il Re può conferire titoli di nobiltà.

Articolo 21.

Nessuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

III.

Del governo del Re

Articolo 22.

Il Re nomina e revoca i Suoi ministri segretari di Stato. Essi sono responsabili di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

Articolo 23.

Il Re, quando lo ritenga necessario, può convocare e presiedere il Consiglio dei Ministri.

Articolo 24.

I ministri segretari di Stato hanno sempre accesso al Consiglio Superiore Fascista Corporativo e debbono a loro richiesta essere sentiti.

Articolo 25.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno efficacia se non sono muniti della firma di un ministro.

IV.

**Del Consiglio Superiore Fascista
Corporativo**

Articolo 26.

Il Consiglio superiore Fascista Corporativo è formato dai componenti del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e dai componenti effettivi del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa. La composizione del Consiglio Centrale del Partito Fascista

Albanese e quella del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa non possono essere modificate che per legge.

Articolo 27.

I consiglieri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto l'età di 25 anni;
- b) godere i diritti civili e politici;
- c) riunire in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Articolo 28.

La competenza ad accertare l'esistenza delle condizioni di ammissione dei consiglieri spetta ad una commissione composta dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Articolo 29.

I consiglieri prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Articolo 31.

I consiglieri decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare il Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Articolo 32.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è convocato dal Re. Al Re appartiene altresì di stabilire le sessioni e di prorogarle.

Articolo 33.

Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono nominati dal Re.

Il presidente del Consiglio Superiore Fascista Corporativo nomina le altre cariche stabilite nel regolamento del Consiglio Superiore.

Articolo 34.

Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno del Consiglio Superiore Fascista Corporativo senza l'autorizzazione del Re.

Articolo 35.

Le sedute del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono pubbliche. Ma quando i ministri lo richiedano esso può deliberare in segreto.

Articolo 36.

Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.

Articolo 37.

I disegni di legge approvati dal Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono presentati alla sanzione del Re.

Il Re può rifiutare la sanzione. Egli può chiedere anche una seconda discussione dei disegni di legge.

Articolo 38.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo determina con un proprio regolamento interno il modo secondo il quale deve esercitare le proprie attribuzioni.

Articolo 39.

Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo ha il diritto di accusare i ministri del Re per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni e di tradurli davanti l'Alta Corte di giustizia.

**V.
Dell'Ordine Giudiziario**

Articolo 40.

L'organizzazione e le competenze dei tribunali sono stabilite per legge.

Articolo 41.

I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono indipendenti. Essi sono inamovibili, conformemente alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 42.

Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali straordinari, tranne nei casi previsti dalla legge.

Articolo 43.

Per giudicare i ministri accusati dal Consiglio Fascista Corporativo è istituita l'Alta Corte di giustizia.

Essa si compone di nove membri nominati dal Re. Le norme relative all'ordinamento dell'Alta Corte di Giustizia ed all'esercizio delle sue attribuzioni sono stabilite con legge.

Articolo 44.

Le udienze dei Tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia penale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

**VI
Dei diritti e dei doveri dei cittadini**

Articolo 45.

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge: godono dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Articolo 46.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Articolo 47.

Nessun tributo può essere imposto se non è stato stabilito dalla legge.

Articolo 48.

Il servizio militare è obbligatorio per tutti, conformemente alla legge sulla leva militare.

Articolo 49.

La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Articolo 50.

Il domicilio è inviolabile. Nessuna vita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Articolo 51.

La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Articolo 52.

Tutte le proprietà senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

VII.

Disposizioni finali

Articolo 53.

Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Articolo 54.

Il presente Statuto entrerà in vigore il 4 Giugno 1939-XVII.
Dato a Roma, il 3 Giugno 1939-XVII.

f/to VITTORIO EMANUELE

Firmati:

Sh. Vërlaci

T. Mborja - Xh. Ypi - M. Bushati - F. Alizotti -

E. Koliqi - A. Beça

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio c. a. (Nr. 49)

Verbale dell'Assemblea Nazionale Costituente

L'Assemblea Nazionale Costituente, rappresentante il Popolo Albanese ed interprete della sua volontà, riunita a Tirana il 12 aprile 1939, anno XVI° dell'Era Fascista, delibera quanto segue:

1) Il Regime esistente in Albania è decaduto; la Costituzione, emanazione di questo Regime, è abrogata.

2) È costituito un Governo nominato dall'Assemblea investita di pieni poteri.

3) L'Assemblea dichiara che tutti gli Albanesi, memori e riconoscenti dell'opera ricostruttiva data dal Duce e dall'Italia Fascista per lo sviluppo e prosperità dell'Albania, decidono associare più intimamente la vita ed i destini dell'Albania a quelli dell'Italia, stabilendo con essa vincoli di una sempre più stretta solidarietà. Accordi ispirati a questa solidarietà saranno successivamente stipulati fra l'Italia e l'Albania.

4) L'Assemblea Nazionale Costituente, interprete dell'unanime volontà di rinnovamento nazionale del popolo albanese e quale pegno solenne per la sua realizzazione, decide di offrire, nella forma di una unione personale, la Corona di Albania a S. M. Vittorio Emanuele Terzo, Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia, per Sua Maestà e per i suoi Reali discendenti.

(Allegato al verbale del 10 aprile 1939-XVII.)

FONTE: Regno d'Albania - Gazzetta Ufficiale, Anno XVIII, Tirana, 12 aprile - 15 luglio 1939-XVII, numero straordinario.